

Sopprimere il comma 1.

8. 4. Detomas.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4.

8. 8. Detomas.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e con la seguente: comma.

8. 7. Detomas.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero in caso di licenza globale di progetto.

8. 6. Detomas.

Sopprimere il comma 2.

8. 5. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole da: fatta eccezione fino alla fine del comma con le seguenti: inclusa la licenza globale di progetto,

8. 17. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto mesi.

8. 16. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

8. 11. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quindici mesi.

8. 14. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno e sei mesi.

8. 13. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: venti mesi.

8. 15. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

8. 10. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni e sei mesi.

8. 12. Detomas.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed è prorogabile.

8. 9. Detomas.

Al comma 2, sostituire le parole: ed è prorogabile con le seguenti: e non è prorogabile.

8. 19. Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta per un periodo massimo corrispondente alla metà del periodo dell'autorizzazione originaria.

8. 18. Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali.

8. 21. Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: motivatamente per altri tre anni.

8. 2. Grandi, Bellini, Ruzzante, Pinotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto una volta.

8. 20. Detomas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: soltanto per comprovate necessità legate all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali.

8. 22. Detomas.

(A.C. 1927 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n.185, le parole: « ai Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « alle Amministrazioni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Detomas.

Al comma 1, sostituire le parole: alle Amministrazioni con le seguenti: ai dirigenti generali.

9. 3. Detomas.

(A.C. 1927 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero in caso di licenza globale di progetto »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **10. 8.** Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 9. Detomas.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera a).

10. 11. Detomas.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: al quale si applica soltanto quanto previsto dalla lettera b).

10. 12. Detomas.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 13, comma 1.

10. 2. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

Sopprimere la lettera b).

10. 10. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: globale di progetto, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 13, comma 1,

10. 3. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

10. 21. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.

10. 20. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.

10. 19. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.

10. 18. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

10. 17. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

10. 15. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e sei mesi.

10. 16. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del periodo.

10. 13. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare, entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di spedizioni, al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente im-

portatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

10. 26. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , utile ad attestare fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: In ogni caso l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate.

10. 25. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: elemento comunque da solo non sufficiente.

10. 14. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La documentazione , trascorsi i cinque anni previsti, viene conservata dall'impresa o, in alternativa, presso un ufficio della pubblica amministrazione indicato dal Ministro degli affari esteri con proprio decreto.

10. 5. (nuova formulazione) Grandi, Ruzzante, Pinotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con le parole: , inviandone tempestivamente copia ad apposito ufficio del Ministero degli affari esteri, all'uopo designato, cui possono rivolgersi i soggetti pubblici titolari del diritto di informazione.

10. 4. Minniti, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Lumia, Innocenti, Ruzzante, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Pistone, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana, Se-

reni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: legge aggiungere le seguenti: nei primi cinque anni.

10. 6. Grandi, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: esibita aggiungere le seguenti: , oltre che su richiesta degli organi previsti dalla legge,

10. 7. Grandi, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. 24. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero del Ministero dell'interno.

10. 23. Detomas.

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero del Ministero della difesa.

10. 22. Detomas.

(A.C. 1927 – Sezione 13)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « dall'articolo 2, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

* 11. 1. Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* 11. 2. Minniti, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Molinari, Lumia, Innocenti, Ruzzante, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni.

Sopprimerlo.

* 11. 4. Detomas.

Al comma 1, sostituire le parole: fatta eccezione per con la seguente: comprese.

11. 5. Detomas.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le quali le transazioni vanno soltanto comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze,**Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto ».

3. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « oltre ad uno specifico capitolo relativo all'attività degli istituti di

credito operanti nel territorio italiano nella materia delle operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto ».

11. 7. Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le quali le transazioni vanno soltanto comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze,

11. 6. Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 13, comma 1,

11. 3. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

(A.C. 1927 - Sezione 14)ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Detomas.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e che è tenuta a garantire il controllo della corrispondenza tra dichiarazioni fornite e spedizioni effettuate.

12. 2. Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini.

(A.C. 1927 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **13. 2.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** Grandi, Bellini, Ruzzante, Pinotti, Bellini.

Sopprimerlo.

* **13. 5.** Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti,

13. 6. Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: , nel pieno rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, come sostituite dall'articolo 3 della presente legge. Nel caso di contrasto tra norme, quanto previsto dalle citate lettere c) e d) e dalla citata legge 9 luglio 1990, n. 185, prevale sulle altre normative.

13. 3. Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo

quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

13. 7. Ruzzante.

(A.C. 1927 – Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Detomas.

(A.C. 1927-A – Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'approvazione del provvedimento in esame si rende necessaria per consentire al nostro Paese un'attiva partecipazione al processo di integrazione del settore dell'industria europea per la difesa e per consentire alle nostre imprese di presentarsi in condizioni di competitività ai programmi di coproduzione;

i recenti appelli della CEI e dell'associazionismo cattolico raccomandano una particolare attenzione a che la ratifica dell'accordo quadro non comporti l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi;

la ratifica del trattato di Farnborough non deve costituire un « ritorno alle armi » né un « attentato » alla legge n. 185 del 1990, ritenuta unanimemente una delle più severe e rigide al mondo;

il rispetto dei diritti umani, la promozione all'educazione della pace ed il sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri ha sempre contraddistinto l'operato delle nostre istituzioni e, pertanto, oggi non possiamo assumerci la responsabilità di un allargamento delle maglie del controllo della vendita delle armi, con tutti i rischi che ne conseguono,

impegna il Governo

a prevedere l'automatica estensione della licenza ai nuovi Paesi che aderiranno all'accordo;

a controllare, una volta che il prodotto esce dall'Italia, l'aderenza al programma di coproduzione e la rispondenza con quanto registrato alle dogane;

a richiedere, al termine del programma, nel caso in cui il materiale venga assemblato in un altro stato parte, che le

autorità di tale Paese comunicano tempestivamente alle autorità italiane la destinazione del bene prodotto.

9/1927/1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Tucci, Volonté, Naro, Degennaro, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Follini, Anna Maria Leone, Grillo, Maninetti, Di Giandomenico, Lucchese, De Laurentiis, Cozzi, Mazzoni, Brusco, Giuseppe Gianni, Tabacci, Mongiello, Tanzilli, Mereu, Peretti, Romano.

La Camera,

premessi che:

parlando di armi non si può fare almeno di pensare al « peso mortale delle armi leggere » come l'ha definito il segretario generale dell'Onu, Kofi Annan: « peso mortale » perché ci sono 1000 morti al giorno, soprattutto donne e bambini, dovuti all'impiego di armi leggere e di piccolo calibro;

da anni nei consessi internazionali si parla di questo grave problema e si invitano i governi a maggiori controlli, con risultati deludenti;

L'UNICEF ha denunciato che la facilità d'uso di queste armi ha trasformato più di 300.000 bambini in soldato: infatti in 46 dei 49 conflitti più gravi, scoppiati nel corso degli anni '90, sono state utilizzate soprattutto piccole armi, basti pensare alla guerra nella ex Jugoslavia o agli scontri in Africa (più della metà dei gruppi armati in Sierra Leone era fatta di adolescenti; in Uganda del nord i combattenti dal 1985 hanno arruolato già 12 mila bambini). E se da un lato con questo tipo di pistole e fucili è possibile armare i ragazzi, dall'altro sono proprio loro le prime vittime: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

sempre secondo l'UNICEF il mezzo miliardo di piccole armi in circolazione nel mondo sono anche causa, nei bambini, di traumi psicologici, di malnutrizione

(perché, per la paura di incontrare persone armate e subirne violenza, i contadini non curano i campi e non portano i loro prodotti al mercato), di abbandono scolastico (perché i primi obiettivi dei miliziani sono proprio gli insegnanti);

se è vero che le armi leggere non sono la causa dei conflitti, è vero pure che la grande disponibilità di armi di questo tipo può esacerbare e prolungare lo stato di guerra;

si stima che appena il 50-60 per cento del commercio mondiale di armi leggere sia legale, con un giro d'affari tra i 4 e i 6 miliardi di dollari;

spesso anche le armi esportate legalmente finiscono sul mercato nero soprattutto nei paesi in via di sviluppo: un anno fa l'ONU denunciava che nel solo Afghanistan circolavano 10 milioni di armi di questo genere, 7 milioni in Africa occidentale e quasi 2 milioni in America centrale; questo traffico illegale, stimato intorno ai 10 miliardi di dollari, è gestito dalla criminalità organizzata e dai gruppi terroristici;

ci sono zone del mondo dove un fucile d'attacco AK-47, un *kalashnikov*, venduto, ad esempio, in Afghanistan, Algeria, Somalia, Iraq, può essere comprato in cambio di un sacco di cereali o con appena 20-30 dollari;

Kofi Annan ha definito le armi leggere « armi di distruzione di massa », sostenendo che del loro controllo devono rendersi responsabili i singoli stati, che ne devono seguire gli spostamenti: come dire che chi le vende deve sapere da chi e come verranno impiegate;

L'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore: coprono infatti l'80 per cento del commercio mondiale;

L'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International*, analizzando i dati ISTAT sul commercio con l'estero, ci fornisce un quadro molto eloquente di cui si dà qualche accenno:

a) ex Jugoslavia: tra il 1996 e il 1998 l'Italia ha venduto a Belgrado 125 mila dollari di armi leggere, tra cui i fucili a canna rigata usati anche dai cecchini;

b) Turchia: è il secondo importatore di piccole armi dal nostro Paese. Nel solo 1997 ha acquistato circa 3500 pistole per un valore di quasi 2 miliardi di lire, armi vendute nonostante le ombre gettate sulla Turchia dalle esecuzioni extragiudiziali, le « sparizioni », gli arresti indiscriminati e gli scontri con il PKK;

c) Africa: qui l'elenco di *Amnesty International* si fa troppo lungo ma non si può non citare qualche esempio:

nell'area del Corno d'Africa, dove si sta cercando di attuare una moratoria sulle armi leggere, l'Italia è un importante fornitore; in Sierra Leone, tra il 1993 e il 1997 sono sbarcate piccole armi e esplosivi italiani per un valore di 1,6 milioni di dollari; nel 1997-1998, nonostante l'embargo dell'ONU, sono arrivati dal nostro Paese 70 mila dollari di armi e 34 mila di esplosivi e detonatori « per uso industriale » (queste armi sono state viste in mano ai bambini soldato che combattono nel Paese!); dal Burkina Faso, che sostiene i ribelli del FUR, sono state acquistate, nel 1997, 87 mila dollari di pistole italiane e, nella prima età del 1998, 22 mila dollari;

stessa storia nella regione dei Grandi Laghi, nonostante la riconosciuta violazione dei diritti umani perpetrata da tutte le parti in conflitto: in Congo Brazzaville, per esempio, sono state esportate tra il 1997 e il 1998 armi e munizioni per quasi 3 milioni di dollari e esplosivi per oltre 600 mila dollari;

con 50 milioni di dollari, più o meno il costo di un jet da combattimento, si può armare un piccolo esercito con 200 mila fucili d'attacco, armi leggere, per l'appunto, altamente letali, relativamente poco

costose, facili da trasportare, pronte all'uso senza grandi esercitazioni e che richiedono spesso ben poca manutenzione; armi leggere impiegate ogni anno, secondo *Amnesty International*, per uccidere 150 mila persone: uomini, donne, bambini;

il Parlamento sta per approvare il disegno di legge n. 1927-A, che, contenendo modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ad avviso dei sottoscrittori faciliterà ulteriormente il traffico di armi;

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti;

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico,

impegna il Governo

a sviluppare una forte iniziativa sia a livello nazionale che a livello internazionale, affinché i pochi passi mossi in questa direzione non si arrestino proprio in seguito all'approvazione del disegno di legge in esame;

a dare concretamente seguito agli impegni presi con maggiori controlli del mercato e una più mirata attivazione delle forze a sua disposizione;

a prendersi carico di questo problema nelle sedi internazionali, facendosi ambasciatore delle enormi sofferenze di tutti i bambini vittime delle armi leggere;

a far sì che le armi leggere rientrino comunque nei criteri di controllo previsti dalla legge n. 185 del 1990;

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

a far sì che l'Italia promuova programmi per l'educazione alla pace e per la risoluzione non violenta dei conflitti.

9/1927/**2**. Deiana, Ruzzante, Cima, Pisa, Boato.

La Camera,

premesso che:

con il recepimento dell'accordo intergovernativo firmato a Farnborough il 27 luglio del 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa comune, saranno semplificate le procedure autorizzative di controllo, con il rischio di un arretramento rispetto all'attuale normativa, in particolare con l'introduzione della licenza globale di progetto. Finora, l'Italia ha assicurato trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali d'armamento, applicando quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale vengono esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, senza che siano reintrodotti, pur rispettando il necessario snellimento delle procedure richiesto dall'accordo di Farnborough, elementi di garanzia, di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

il rilascio della licenza globale di progetto introduce un nuovo concetto di responsabilità degli stati firmatari dell'accordo fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, che li impegna a notificare eventuali utenti finali terzi. In questo quadro l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata secondo la politica estera del nostro Paese per il mantenimento della pace e la sicurezza internazionale, come

indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione e al principio del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, la tutela dei diritti umani e la cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a mantenere nella relazione annuale al Parlamento « sulle operazioni autorizzate per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia », anche per le licenze globali di progetto, oltre alla descrizione del programma congiunto e alla indicazione delle imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale, le seguenti informazioni:

- a) il tipo e le quantità di materiale;
- b) il valore unitario del materiale;
- c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione;
- d) il destinatario finale delle commesse.

9/1927/**3**. Bellini, Crisci, Fluvi, Boato.

La Camera,

premesso che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

da anni nei consessi internazionali si discute sui gravi problemi connessi al

commercio delle armi, e in particolare delle armi leggere, e si invitano i Governi a maggiori controlli, con risultati spesso deludenti;

L'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore della produzione di armi leggere: coprono infatti l'ottanta per cento del commercio mondiale;

L'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International* ci fornisce un quadro molto eloquente, in particolare sul volume dei nostri commerci con l'ex Jugoslavia, la Turchia e l'Africa;

L'UNICEF ha ampiamente dimostrato come l'uso di queste armi abbia trasformato più di 300.000 bambini in soldati. Inoltre questi sono proprio le prime vittime della guerra: il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventano un contributo ai conflitti esistenti;

anche l'Italia, in sede ONU, ha mostrato tutto il suo impegno per prevenire e controllare questo traffico;

L'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

L'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio

europeo di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano;

impegna il Governo

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

9/1927/4. (*ulteriore formulazione*) Bimbi, Colasio, Fistarol, Reduzzi, Fioroni, Marcora, Rodeghiero, Boccia, Burtone, Del Bono, Carbonella, Camo, Ruggieri, Rusconi, Boato, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il Trattato di Roma del 1957 prevede, all'articolo 30 e seguenti, l'obbligo degli Stati nazionali di abolire qualunque ostacolo e restrizione posti a tutela del mercato nazionale per creare un mercato unico europeo;

l'articolo 36 del Trattato europeo riconosce tuttavia agli Stati membri una certa autonomia legislativa per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Per motivi di difesa nazionale l'articolo 223 del Trattato di Roma prevede che gli Stati possano adottare nell'ambito nazionale le misure che ritengano necessarie per la tutela degli interessi essenziali in materia di produzione o commercio di armi, munizioni e altro materiale bellico; questa competenza nazionale, però, sussiste soltanto per una lista di prodotti stilata e deliberata unanimemente dal Consiglio europeo il 15 aprile 1958;

nel trattato di Amsterdam del 1997, nella sua versione attuale, è inoltre prevista per il Consiglio europeo la piena competenza di modificare su proposta

della Commissione la lista sopra menzionata (articolo 296, ultimo comma, Trattato U.E.);

questa competenza nazionale non deve però essere utilizzata per discriminazione arbitraria né dissimulazione di commercio tra gli Stati membri; sul punto la Corte di giustizia si è già espressa nel senso di un'interpretazione molto restrittiva della norma;

risulta di tutta evidenza che il mercato del materiale bellico trova, nelle norme succitate, la sua regolamentazione e, nelle competenze degli organi europei, la sua attuazione;

il sistema congegnato dall'Accordo quadro di Farnborough si risolve nell'elusione di uno dei principi essenziali che regolamentano il mercato europeo;

né il Trattato di Maastricht né il Trattato di Amsterdam contengono una specifica autorizzazione, anche nei confronti della UEO o della NATO, di escludere l'ambito degli armamenti dalla competenza europea;

l'Accordo quadro di Farnborough contrasta col Trattato U.E. per la mancanza di trasparenza nello stabilire i termini per le autorizzazioni globali e per la definizione delle definizioni autorizzate, nonché per l'assoluta mancanza di controllo giuridico e amministrativo a livello europeo e anche a livello nazionale;

è facile intuire che in pochi anni si verrà a creare un mercato separato parziale all'interno della comunità europea, caratterizzato da un comportamento monopolistico dell'industria bellica in collegamento e cooperazione con i relativi Ministri della difesa, in contrasto con gli articoli 81 e 86 del Trattato di Amsterdam e con conseguenze gravissime per i bilanci pubblici degli Stati partecipanti;

è altrettanto prevedibile che i principi e le regole del Codice etico di condotta europeo per l'esportazione delle armi saranno elusi;

impegna il Governo

ad una puntuale e rigorosa verifica della compatibilità dell'Accordo quadro di Farnborough con le normative europee vigenti ed alla riapertura del negoziato sulla formulazione e sull'attuazione di tale accordo, allo scopo di modificare lo stesso in modo che rientri nell'ordine comunitario e nell'ordine costituzionale italiano, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11 della Costituzione.

9/1927/5. Bandoli, Deiana, Boato.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 è stato il risultato di un lungo percorso che ha portato l'Italia ad avere una legge avanzata di regolamentazione della produzione e del commercio delle armi;

è in corso da anni un tentativo di rimetterne in discussione i principi fondamentali;

mettere in discussione le procedure della n. 185 in materia di trasparenza, di controllo, di coinvolgimento del Parlamento e conseguentemente dell'opinione pubblica vorrebbe dire far fare all'Italia passi indietro inaccettabili;

impegna il Governo

ad adottare i principi e le norme definiti dalla legge n. 185 come chiave interpretativa e modalità di comportamento degli organi dello Stato per l'applicazione dell'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, sottoscritto dall'Italia a Farnborough il 27 luglio 2000.

9/1927/6. Grandi, Pinotti, Pisa, Deiana, Cento, Maura Cossutta, Tolotti, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere uno o più incontri annuali con tutte le associazioni non governative impegnate in materia di diritti umani, di controllo sul commercio delle armi e in iniziative umanitarie per recepire le loro osservazioni in materia di violazione dei diritti umani: le osservazioni e le documentazioni fornite al Governo da tali organizzazioni dovranno essere vagliate con attenzione e costituiranno la base sia per adottare le posizioni conseguenti del Governo italiano che per avviare le procedure in tutte le sedi internazionali per l'adozione delle misure conseguenti alle azioni che violano i diritti umani.

9/1927/7. Pinotti, Grandi, Pisa, Deiana, Cento, Maura Cossutta, Tolotti, Boato.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei

diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuovi fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con

più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali;

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, recependone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185.

9/1927/9. « Minniti, Ruzzante, Folena, Angioni, Pisa, Calzolaio, Pinotti, Maura Cossutta, Deiana, Titti De Simone, Intini, Cima, Lion, Gasperoni, Molinari, Mattarella, Reduzzi, Monaco, Delbono, Widmann, Grandi, Panattoni, Tolotti, Mosella ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa e le relative modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

ribadita l'esigenza di rafforzare l'impegno della comunità internazionale al fine di prevenire e contrastare il diffondersi dei conflitti armati, del terrorismo e delle violazioni dei diritti dell'uomo:

impegna il Governo

a promuovere, presso l'ONU, la UE, il Consiglio d'Europa e in tutte le sedi internazionali l'adozione di criteri di valutazione delle violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani quanto più dettagliati e rigorosi.

9/1927/10. « Calzolaio, Ruzzante, Pinotti, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro volto a facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa e le relative modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

tenuto conto del diverso contesto di riferimento che si verrà a determinare a seguito dell'adozione delle misure che i governi dovranno adottare al fine di rendere operativo il suddetto Accordo quadro;

rilevato che l'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce al Governo l'elaborazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa nonché l'indicazione delle direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento, così come l'individuazione dei paesi per i quali debbano adottarsi i divieti per l'esportazione ed il transito dei materiali d'armamento:

impegna il Governo

a fornire, a corredo della relazione prevista dall'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990, una puntuale e dettagliata informazione al Parlamento circa le misure d'attuazione del su richiamato Accordo quadro, nonché degli indirizzi e delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

9/1927/11. « Tolotti, Ruzzante, Calzolaio, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa ».

La Camera,

premesso che:

la progressiva integrazione dell'industria europea degli armamenti implicherà una sempre più intensa partecipazione dell'industria italiana in programmi

congiunti di coproduzione di armamenti con industrie di paesi partner dell'Unione europea;

la crescente quota di materiali prodotti in conto coproduzioni e la crescente europeizzazione dell'industria rende sempre più difficile seguire l'iter dei pezzi e componenti appartenenti a coproduzioni o società transnazionali che hanno siti in paesi diversi. Secondo studiosi della materia « *One result of the europeanisation process is that it has become more and more difficult to identify the country of origin or a product, especially regarding the delivery of subsystem and components* » (Eric Remacle, prof. Relazioni Internazionali, ULB). Ed ancora « *The international integration, widespread of transnational co production, joint ventures, mergers, is having a revolutionary impact not only in the traditional ways of arms production and transfer, but also on arms control and accountability. Globalisation is making it more and more difficult to identify and quantify transfer of parts and components among enterprises belonging to the same transnational society* » (Robert E. Harkavi, Professore Scienze Politiche, consulente U.S. Arms Control and Disarmament Agency);

considerata inoltre, l'esperienza del nostro paese nell'attuazione della legge n. 185 del 1990, che vede un'alta collaborazione tra diversi ministeri, un sistema di controlli incrociati e promuove un sistema informatico interministeriale, che facilita lo scambio tra i vari soggetti interessati, e che al contempo serve a svolgere verifiche in modo efficace e veloce distingue l'Italia rispetto agli altri paesi europei;

ai fini di uno snellimento procedurale e di una maggiore efficienza i trasferimenti di pezzi e componenti nel contesto di coproduzioni con partner europei, saranno ridotti in Italia i normali controlli e procedure autorizzatorie previste per legge;

impegna il Governo

a promuovere tra i paesi che hanno ratificato l'Accordo quadro, una banca

dati centralizzata che risponda alle stesse funzioni, seguendo in tempo reale l'iter di tutti i trasferimenti che ricadono all'interno delle licenze globali di progetto previste dallo stesso accordo quadro, al fine di promuovere un sistema di tracciabilità per i materiali di armamento prima tra i paesi parte dell'accordo e successivamente nel quadro dell'UE. Nella prospettiva della creazione di un mercato unico europeo degli armamenti e di una sempre maggiore interdipendenza, un sistema di tracciabilità sulle movimentazioni può tradursi in un primo contributo che coniuga efficienza con trasparenza e controllo in un contesto sempre più interdipendente.

9/1927/12. (Testo così modificato nel corso della seduta). « Ruzzante, Calzolaio, Innocenti, Pinotti, Minniti, Grandi, Gasperoni, Panattoni, Pisa, Boato ».

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

9/1927/14. (Testo così modificato nel corso della seduta). « Molinari ».

La Camera,

premesso che:

il Parlamento si accinge ad approvare il provvedimento contenente la ratifica dell'Accordo di Farnborough relativo a misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa e modifiche alla legge n. 185 del 1990 che regola il commercio delle armi nel nostro paese;

la legge n. 185 del 1990 è considerata da molti una legge, che pur con alcuni limiti, è tra le più efficaci nel trovare un equilibrio tra commercio delle armi, ri-

spetto dei diritti umani e controllo e trasparenza di tale commercio:

in difesa dell'attuale normativa si sono mobilitate centinaia di associazioni, come *Amnesty International*, Medici senza frontiere, Pax Christi, Associazione obiettori nonviolenti, eccetera, sono state raccolte 62.000 firme, sono state mandate ai parlamentari migliaia di *e-mail*, ed in particolare un accorato appello del cardinale Camillo Ruini è stato rivolto al Parlamento per non stravolgere l'attuale assetto normativo;

mentre la produzione militare si europeizza, il controllo delle esportazioni resta soggetto alla sensibilità delle singole nazioni, in quanto il codice di condotta europeo non è vincolante;

esiste il rischio che la politica della difesa europea sia dettata dall'industria degli armamenti e non dai Governi membri dell'Unione europea;

l'attuazione pratica dell'Accordo quadro, dipenderà molto dai *Memorandum of Understanding*, che saranno predisposti dai Governi, di volta in volta che si creeranno problemi concreti;

impegna il Governo:

ad aprire un confronto in Parlamento sul modello di difesa europeo che l'Italia dovrebbe promuovere alla Convenzione;

a garantire che i *Memorandum of Understanding* siano stilati oltre che dal Ministro della difesa, anche da quello degli esteri e che siano resi pubblici e sottoposti al controllo parlamentare;

9/1927/15. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). « Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001640